

Città di Irsina

Provincia di Matera

Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT)

Tel. 0835/628711 Fax 0835/628736

email: comune.irsina@comune.irsina.mt.it pec: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it



Ufficio Protezione Civile

ORDINANZA N. 33 DEL 10 MARZO 2021

Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid-19 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica. Chiarimento

IL SINDACO

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

Richiamata la propria Ordinanza n° 23 dell'1 marzo 2021 con la quale è stata disposta, tra l'altro:

- La sospensione, sino al giorno 14 marzo 2021 incluso, dei mercati giornalieri di Via Pietà e di Piazza A. Moro;
- La sospensione, sino al giorno 14 marzo 2021 incluso, del mercato quindicinale;
- La sospensione, sino al giorno 14 marzo 2021 incluso, del Commercio in forma itinerante svolto con mezzi mobili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 con la quale la Basilicata è stata classificata “cd. Zona rossa” e che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Basilicata si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;

Visto l'art. 45 – attività commerciali – del predetto DPCM che prevede le seguenti misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.
2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Visto l'allegato 23 che prevede espressamente, tra l'altro, quanto di seguito:

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Considerato, quindi, puntualizzare che è sospesa l'attività dei mercati giornalieri di Via Pietà e di Piazza A. Moro; del mercato quindicinale e del commercio in forma itinerante svolto con mezzi mobili, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: " *In particolare caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...*";

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate

ORDINA

- La sospensione, sino al giorno 14 marzo 2021 incluso, dei mercati giornalieri di Via Pietà e di Piazza A. Moro, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;
- La sospensione, sino al giorno 14 marzo 2021 incluso, del mercato quindicinale; fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021
- La sospensione, sino al giorno 14 marzo 2021 incluso, del Commercio in forma itinerante svolto con mezzi mobili; fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021

DISPONE

Le disposizioni della presente ordinanza, producono effetto immediato e sono efficaci fino al 14 marzo 2021.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

AVVERTE

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

DISPONE


- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza, contenuti nell'apposito allegato non parte integrante della stessa, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art.9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;

- La trasmissione della presente ordinanza a:
 - Regione Basilicata - Direzione Protezione Civile – **ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it**;
 - Prefettura di Matera – **protocollo.prefmt@pec.interno.it**
 - Al Comando dei Carabinieri di Irsina – **tmt24623@pec.carabinieri.it**
 - All'Azienda Sanitaria Matera **asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it**
 - Alla Polizia Locale - **Sede**;

INFORMA

ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale *entro il termine di 60 giorni*, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di *120 giorni* dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2021



Il Sindaco
Dr. Nicola Massimo Morea

Allegato 23

Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici